

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4139 del 13/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA F.LLI VARANI S.N.C. DI ROMANO, BARBARA E CHRISTIAN VARANI . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PINDEMONTI N. 12 . MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4314 del 10/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA F.LLI VARANI S.N.C. DI ROMANO, BARBARA E CHRISTIAN VARANI .  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN  
COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PINDEMONTI N. 12 . MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n° 611 del 25/03/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 la Provincia di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "riparazione autoveicoli, elettrauto, gommista" svolta dalla ditta F.LLI VARANI DI VARANI ROMANO E PRIMO S.N.C. nello stabilimento sito in via Pindemonti n. 12 e rilasciata dallo Sportello Unico di Piacenza con Determinazione n° 532 del 07/05/2015° 52611. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**VISTE:**

1. l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata avanzata dalla Ditta F.LLI VARANI S.N.C. DI ROMANO, BARBARA E CHRISTIAN VARANI e trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 15/11/2017, prot. n° 126437 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/14370). Detta istanza è stata presentata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
  - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi (S2 di acque reflue industriali ed S3 di acque di prima pioggia/dilavamento) in pubblica fognatura;
  - per la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico per la quale la Ditta dichiara il "proseguimento senza modifiche";L'istanza è relativa altresì alla volturazione in capo alla ditta F.LLI VARANI S.N.C. DI ROMANO, BARBARA E CHRISTIAN VARANI dell'AUA vigente per effetto della variazione di ragione sociale;
2. a documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con note del 30/11/2017, prot. n° 132889 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/15111), del 07/12/2017, prot. n° 136510 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/15477), e del 15/05/2018, prot. n° 7624 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/7798);
3. la precisazione della ditta acquisita al prot. Arpae n. 8428 del 24.5.2018;

**VERIFICATO** che l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata a seguito della necessità:

- di attivare una emissione in atmosfera derivante da un pulivapor a gasolio avente potenza pari a 4 kW e, in quanto tale, da qualificarsi come impianto scarsamente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- di attivare un nuovo scarico (S3) in pubblica fognatura di acque di prima pioggia/dilavamento;

**PRESO ATTO** che:

- l'impianto di cui trattasi è dotato di n. 2 scarichi classificati come segue:

- **scarico S2 di acque di acque reflue industriali** (derivanti dal lavaggio degli autoveicoli) trattate con un sistema costituito da vasca di separazione/decantazione fanghi e oli e filtro biologico. In tale scarico S2 recapitano anche parte delle acque reflue domestiche, delle acque pluviali e meteoriche;
- **scarico S3 di acque di prima pioggia** costituito da quelle derivanti dal piazzale asfaltato destinato al deposito autoveicoli sequestrati "non incidentati" e trattate mediante un impianto composto da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore e da quelle di dilavamento derivanti dal piazzale in calcestruzzo destinato al deposito dei veicoli sequestrati "incidentati" e trattate mediante un impianto per la separazione dei fanghi/oli. In tale scarico S3 recapitano anche parte delle acque reflue domestiche, delle acque pluviali e meteoriche;
- gli scarichi **S2** ed **S3** recapitano in pubblica fognatura;
- i pozzetti di campionamento fiscale degli scarichi S2 ed S3 sono individuati in quelli posti immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura così come indicati nella Tavola UNICA del 23/10/2017 ed allegata all'istanza;

**ACQUISITA** la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 1135 del 26/07/2018 e trasmessa con nota del 27/07/2018, prot. n° 87221 (acquisita agli atti il 30/07/2018 con prot. n° PGPC/2018/11920), in merito agli scarichi in pubblica fognatura, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta F.LLI VARANI S.N.C. DI ROMANO, BARBARA E CHRISTIAN VARANI ;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta F.LLI VARANI S.N.C. DI ROMANO, BARBARA E CHRISTIAN VARANI (COD. FISC 00997790332) - per l'attività di "officina riparazione autoveicoli" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Via Pindemonte n° 12 (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue (S2 di acque reflue industriali ed S3 di acque di prima pioggia/dilavamento) in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 GAS DI SCARICO PROVA MOTORI**

Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima annua	200	gg/a
Altezza minima	10	m

**EMISSIONE DIFFUSA MACCHINA LAVAPEZZI**

- a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico/gestionali al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
  - b) la ditta non deve superare un consumo annuo di solvente per la macchina lavapezzi pari a 50 kg/anno;
  - c) il consumo del solvente per la lavapezzi deve essere desumibile dalle relative fatture di acquisto e dalle giacenze di magazzino;
  - d) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo all'emissione E1 deve avvenire mediante apposite manichette;
3. **di stabilire**, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico in pubblica fognatura;
4. **di impartire** per gli scarichi S2 (di acque reflue industriali) ed S3 (di acque prima pioggia/dilavamento) in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) la Ditta in oggetto dovrà comunicare (mezzo PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato a all'ARPAE, la data di attivazione dello scarico S3 entro 15 giorni dall'attivazione stessa;
  - b) lo scarico S3 di acque di prima pioggia/dilavamento dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
    - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
    - COD: ≤ 500 mg/l;
    - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
  - c) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, i pozzetti di campionamento fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - d) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. ed alla precedente lettera b) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - e) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere ottenuta mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, solo per lo scarico S3, il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;
  - f) gli impianti di trattamento dovranno essere sempre mantenuti in funzione;
  - g) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle ditte costruttrici; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/oli dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed alla precedente lettera b), nonché i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**